



# Comune di Serrapetrona

*Provincia di Macerata*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

## **ORDINANZA N. 45 DEL 28-06-2018**

**Oggetto: ORDINANZA DI DIVIETO DI SVOLGIMENTO ATTIVITA' COMMERCIALE IN FORMA ITINERANTE E DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE ED ALTRE BEVANDE IN RECIPIENTI DI VETRO E LATTINE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTIVAL RISORGIMARCHE 2018 II EDIZIONE" DEL GIORNO 03/07/2018.**

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di giugno,

### **IL SINDACO**

Considerato che in data 03/07/2018 in località Piani di Crispiero- Monte d'Aria si svolgerà una manifestazione di tipo concertistico aperta al pubblico denominata "Festival RisorgiMarche 2018 II Edizione", interessando il territorio dei Comuni di Castelraimondo, Camerino e Serrapetrona;

Valutata la possibile presenza di numerosi spettatori nell'ordine di qualche migliaia di unità che accedrebbero all'area del concerto individuata nei piani di Crispiero in territorio del Comune di Castelraimondo, servendosi della S.P. n.8/VII Serrapetrona-Torre Beregna e dei n.2 parcheggi posti alle sue adiacenze in loc. Torre Beregna in territorio di Serrapetrona;

Ritenuto necessario, al fine di non creare situazioni di criticità per la viabilità ed evitare ammassamenti incontrollati di autovetture nei pressi dell'area destinata a parcheggio e lungo la S.P. n.8/VII Serrapetrona- Torre Beregna e nelle sue pertinenze vietare qualsiasi forma di attività di commercio itinerante dal confine della stessa strada provinciale con il Comune di Castelraimondo e nel raggio di 2 km in direzione Serrapetrona;

Vista la nota della Questura di Macerata prot.n. 1591/18/Cat.A.4/Gab. Del 20/06/2018, con la quale in occasione dello svolgimento della manifestazione di tipo concertistico aperta al pubblico denominata "Festival RisorgiMarche 2018 II Edizione" in località Piani di Crispiero- Torre Beregna, invita le Amministrazioni interessate dall'evento, ad adottare, per oggettivi motivi di ordine e di sicurezza pubblica connessi alla manifestazione, ad emettere apposite ordinanze di divieto di somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possono costituire pericolo per la pubblica incolumità;

Considerato che l'acquisto di bevande nei contenitori in vetro può far registrare episodi di uso improprio degli stessi, nonché dispersione nelle aree interessate dalla manifestazione e in quelle pubbliche adiacenti, di un elevato numero di bottiglie di vetro i cui frammenti in caso di rottura possono costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone;

Ritenuto pertanto di dover aderire alla suddetta richiesta per le motivazioni sopra esposte;

Vista la circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno riguardante le misure di sicurezza nell'ambito delle gestioni delle pubbliche manifestazioni;

Vista la L.R. 10/11/2009 n.27 "Testo Unico in materia di commercio" e successive modificazioni;

Visto l'art. 54 del TUEL 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni riguardante lo svolgimento delle funzioni affidate al Sindaco dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al riguardo, al fine di evitare danni e pregiudizi alle persone e alle cose;

#### ORDINA

Per le ragioni in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto il:

1) Divieto di svolgimento di qualsiasi forma di attività di commercio in forma itinerante nei pressi dell'area destinata a parcheggio per la manifestazione, lungo la sede stradale e nelle sue pertinenze, dal confine territoriale nella S.P. n. 8/VII Serrapetrona- Torre Bregna con il Comune di Castelraimondo ad un raggio di 2 km in direzione Serrapetrona;

2) Divieto all'interno del Comune di Serrapetrona a chiunque, in qualsiasi forma, di svolgere attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ed altre bevande in recipienti di vetro e lattine, nonché vendere per asporto bevande in bottiglie e lattine;

3) Divieto di consumare e/o abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro e lattine;

4) Tali limitazioni hanno valore il giorno 03/07/2018 dalle ore 8,00 alle ore 20,00 per le aree sopra indicate;

5) Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, si applicano le sanzioni di cui all'art. 7-bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (sanzione amministrativa da € 25,00 a €50,00), fatto salvo diverse disposizioni di legge;

#### DISPONE

che il presente atto sia portato ad esecuzione da parte degli Agenti della Forza pubblica e che sia trasmesso al Sig. Prefetto, al Sig. Questore, al Comando Stazione dei Carabinieri di Caldarola ed Al Comado di Polizia Locale.

Avverso il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso al TAR regionale delle Marche ai sensi del D.L.vo 104/2010 entro giorni 60 dall'avvenuta conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120giorni.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
F.to PINZI SILVIA

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29-06-2018 al 14-07-2018.

Li 29-06-2018

SEGRETARIO COMUNALE  
F.to APPIGNANESI GIULIANA

*Copia conforme all'originale.*

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO